

» quanto dire, trattare ad un modo medesimo Opere pie, comuni e provincie ». (*Atti della Camera*, pag. 2160).

IV. Nè finalmente è da dimenticare la perfetta uguaglianza di facilità e di sicurezza con la quale si accerta e si riscuote l'imposta tanto per gli stipendi e le pensioni degli impiegati provinciali e comunali, quanto per quelli degli impiegati delle Opere pie. Nei primordi dell'applicazione dell'imposta, nuova per la maggior parte delle provincie del Regno, il timore, forse più sentito che non avvertito e palesato dal legislatore, cioè, che l'esatto accertamento dei redditi degli impiegati delle Opere pie fosse per presentare garanzie minori di quello dei redditi degli impiegati dipendenti dalle provincie e dai comuni, può avere influito, e forse difatto influi, nello stabilire quella disparità di tassazione fra l'una e l'altra categoria di impiegati, che appunto si deplora.

Ma questa considerazione, per così dire, piuttosto di sentimento che di verità, oggi non potrebbe neppure più sussistere nel campo delle ipotesi: massime dopo la pubblicazione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, Serie 2.^a (*art. 36*), la quale, obbligando le istituzioni di beneficenza pubblica a sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa i bilanci preventivi, i conti consuntivi e tutte le deliberazioni che stabiliscono o modificano le piante organiche degli impiegati, i collocamenti in riposo con pensione, le liquidazioni delle pensioni, ha dato agli agenti ed alle commissioni per le imposte il mezzo più facile, più spedito e sicuro di riscontrare l'esattezza delle denunce che le Opere pie fanno, non soltanto per gli stipendi e le pensioni dei loro impiegati, ma per tutti indistintamente i loro redditi, di qualunque natura essi siano (*Art. 37 e 50 del Testo unico di legge 14 agosto 1877, n. 4021. Serie 2^a*).

V. Ultimo argomento da esaminare, resta quello delle conseguenze finanziarie, che deriverebbero dalla favorevole accoglienza di queste istanze fatte dalle Opere pie, nel comune interesse proprio e dei loro impiegati.

Già il ministro Grimaldi nella accennata seduta parlamentare del 25 febbraio 1893, rispondendo all'interrogazione dell'on. Costantini, poc' anzi riferita, stimava in lire cento e diecimila la diminuzione di imposta che l'erario pubblico avrebbe sofferta coll'estendere agli impiegati delle Opere pie le stesse condizioni di favore accordate agli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni.